

GLOSSARIO

IL PROCESSO DI ACCOGLIENZA



ACCERTAMENTO ETÀ ANAGRAFICA

È l'insieme di procedure attraverso le quali si cerca di stabilire l'età anagrafica di un individuo. Nell'ambito dell'identificazione anagrafica del cittadino straniero, nella maggior parte dei casi la procedura di accertamento dell'età viene avviata a causa del sospetto da parte delle Autorità, spesso in mancanza di documenti validi di identificazione, che il minore dichiara un'età inferiore a quella reale, ovvero che egli/ella sia maggiorenne.

DISABILITÀ

Qualsiasi limitazione o perdita - conseguente a menomazione - della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano: è l'incapacità di svolgere le normali attività della vita quotidiana per una complessa relazione tra la condizione di salute di un individuo e i fattori personali e ambientali che rappresentano le circostanze in cui egli vive.

DISAGIO MENTALE

Con questo termine generico si fa riferimento a tutti quei disturbi della percezione, del pensiero, dell'umore, degli affetti, del comportamento e/o delle relazioni aventi rilevanza clinica e per i quali è previsto l'intervento di specifici professionisti: psichiatra, psicologo o psicoterapeuta.

MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

Si intende quella forma di intervento a sostegno di persone immigrate volto a creare un raccordo tra queste e le istituzioni o i servizi delle città che le accolgono, e a costruire percorsi di integrazione personale. L'attività mediativa-culturale può realizzarsi in diversi ambiti: sanità, scuola, giustizia, pratiche amministrative, mondo del lavoro.

TORTURA

Rientra fra i crimini contro l'umanità. La Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti definisce la tortura come

qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti a una persona dolore o sofferenze, fisiche o mentali, con l'intenzione di ottenere dalla persona stessa o da un terzo una confessione o un'informazione, di punirla per un atto che lei o un'altra persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorire o costringere la persona o un terzo, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi altra forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenza siano inflitte da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito.

Tale definizione, storicamente fondata e determinata, stenta a ricomprendere la complessità dello scenario attuale, caratterizzato, ad esempio, da mutati fini strategici della violenza politica e dal suo esercizio da parte di soggetti collettivi non statuali. Inoltre, il passaggio dal piano del riconoscimento giuridico a quello dell'accoglienza delle vittime di tortura implica la presa in considerazione del vissuto e degli effetti, soggettivi e collettivi, che essa comporta.

VIOLENZA DI GENERE

L'espressione è utilizzata per distinguere la violenza comune dalla violenza che ha per oggetto individui o gruppi di individui sulla base del loro genere.

VIOLENZA SESSUALE

Con l'espressione violenza sessuale, che comprende sfruttamento e abuso, ci si riferisce a ogni azione, tentativo o minaccia di natura sessuale che si risolva, o è probabile che si risolva, in un danno fisico, psicologico ed emotivo. La violenza sessuale è una forma di violenza basata sul genere.

TRAUMI MIGRATORI

Sono considerati tali la partenza improvvisa, l'impossibilità di avvisare i propri cari, la prolungata permanenza in campi profughi, le violenze, lo sfruttamento e gli abusi, specie su donne e minori, i drammatici viaggi in condizione di grave privazione e in aree comunque pericolose (es. deserto, mare) con morte di familiari o compagni di viaggio, la malnutrizione, le malattie non curate, la detenzione nei paesi di transito, i respingimenti. Per la sua drammatica caratteristica questa voce è inserita anche nei traumi post-migratori.

TRAUMI POST-MIGRATORI

Sono considerati tali i traumi verificatisi nel nostro Paese, anche dopo il riconoscimento di una forma di protezione, quali respingimenti e rimpatri forzati, temporanea detenzione e perdita di libertà, incertezza riguardante l'eventuale rimpatrio, isolamento sociale, essere sottoposti ad abusi e violenze, mancanza di alloggio con conseguente necessità di dormire per strada, alloggi di fortuna, povertà, disoccupazione, sfruttamento lavorativo, discriminazione razziale o religiosa, difficoltà di integrazione, marginalizzazione sociale, barriere nell'accesso all'assistenza sanitaria e più in generale le barriere all'accessibilità dei servizi (barriere giuridico-legali, linguistiche, economiche, burocraticoamministrative, comportamentali), diniego della domanda di protezione.

CARA - Centro di accoglienza per richiedenti asilo

Introdotti dal DLgs n. 25/2008 in sostituzione dei centri di identificazione (Cid), i CARA sono centri di accoglienza per richiedenti la protezione internazionale, i quali vi possono essere ospitati per: verificare identità o nazionalità, quando il cittadino straniero è stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i controlli di frontiera, quando ha presentato la domanda di protezione dopo essere stato fermato in posizione di soggiorno irregolare.

CIE - Centro di identificazione e espulsione

Sono i Centri di permanenza temporanea e assistenza - CPTA - che hanno assunto una nuova denominazione a seguito dell'entrata in vigore del Decreto legge n. 92/2008 convertito nella Legge n. 195/2008. I CIE continuano ad essere regolamentati dall'art. 14 del DLgs n. 286/1998 come modificato dalla Legge n. 94/2009.

Nei CIE vengono trattenuti gli stranieri destinatari di un provvedimento di espulsione quando: non è possibile eseguire con immediatezza l'espulsione perché occorre procedere al soccorso dello straniero; occorre effettuare accertamenti in merito alla sua identità o nazionalità; è necessario acquisire documenti di viaggio; non c'è un vettore disponibile. Nei CIE sono trattenuti anche i richiedenti la protezione internazionale che hanno presentato la domanda di asilo a seguito di provvedimento di espulsione.

SPRAR - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati

Il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) è costituito dalla rete degli Enti locali che - per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata - accedono, nei limiti delle risorse disponibili, al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo.

A livello territoriale gli Enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del Terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza integrata che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, e prevedono in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Vedi [Scheda 1. Il sistema di accoglienza](#)